

Codice A1817B

D.D. 16 aprile 2026, n. 703

**Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione delle opere di realizzazione pontile galleggiante su pali in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 544 del Fg. 11. Richiedente: Sig.ri Hazen Brandt Stanley e Hazen Victoria A..**



**ATTO DD 703/A1817B/2026**

**DEL 16/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione delle opere di realizzazione pontile galleggiante su pali in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 544 del Fg. 11.  
Richiedente: Sig.<sup>ri</sup> Hazen Brandt Stanley e Hazen Victoria Ann

In data 28/03/2026 con PEC nota prot. n° 3846 (prot. di ricevimento n. 15511/A1817B del 30/03/2026) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, tramite il Comune di Cannobio – Ufficio Edilizia Privata, l'istanza effettuata dai Sig.<sup>ri</sup> Hazen Brandt Stanley e Hazen Victoria Ann per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione delle opere di realizzazione pontile galleggiante su pali in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 544 del Fg. 11..

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici pervenuti e integrativi firmati digitalmente dal tecnico Arch. Junior Allevato Giovanna in base ai quali è individuata l'occupazione dell'area di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati pervenuti l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

In merito all'autorizzazione ai fini della navigazione si fa presente che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri, in tale caso l'opera realizzata è sotto ai 100 mq e quindi la competenza è del Comune o della relativa Gestione Associata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere

temporanee con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

### *determina*

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché ai Sig.<sup>ri</sup> Hazen Brandt Stanley e Hazen Victoria Ann possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione dell'area demaniale per l'esecuzione del pontile galleggiante su pali in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Cannobio (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 544 del Fg. 11

Le opere e l'occupazione dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file pervenuti, e integrativi, allegati all'istanza in questione che, debitamente controfirmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere posizionate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal posizionamento e l'utilizzo delle opere stesse;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);
4. le varie opere in progetto (pali di ancoraggio) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio dell'area interessata;
5. i sistemi di ancoraggio del pontile galleggiante dovrà essere di lunghezza sufficiente in modo da permettere al pontile il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago o verificato alle sottospinte idrauliche che vengono a crearsi nonché delle sollecitazioni di trazione che vengono imposte ai pali di ancoraggio ed eventualmente rimosso in caso di situazioni meteoriche particolarmente avverse;
6. il pontile galleggiante se sommerso dovrà essere opportunamente segnalata la sua presenza in

- quanto possibile ostacolo alla navigazione;
7. il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno oltre a dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
  8. l’area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
  9. eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992”;
  10. il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
  11. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
  12. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell’inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell’inizio dei lavori, ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l’area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

*Il funzionario estensore:  
Ing. F. Campagnoni*

**IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)**  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'